



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III /4762/C7

Venezia, 20 agosto 2008

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
DEL VENETO
LORO SEDI

e, p.c. AI RAPPRESENTANTI
DELLE OO. SS. - COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 2008/09– Indicazioni operative in materie di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.

Il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con circolare prot. n. 12510 del 25.07.2008, consultabile nella rete Intranet, ha emanato indicazioni varie in materia di attribuzione di supplenze al personale della scuola per l'anno scolastico 2008/09, anche alla luce del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13.6.2007.

Al fine di organizzare in maniera il più possibile ordinata ed omogenea le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni, in merito alle quali, in data odierna, è stata fornita l'informativa alle Organizzazioni Sindacali.

PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI

Come di consueto il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:

- Cattedre interne
- Cattedre orario esterne
- Spezzoni residui superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte di codesti Uffici.

Non fanno pertanto parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non abbiano contribuito a costituire cattedre esterne o posti orario (intendendo per posti orario quelli che raggiungono l'orario di cattedra).

CRITERI COSTITUZIONE CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Gli Uffici Scolastici Provinciali nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso Comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a Istituzioni scolastiche diverse;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

- ore residue poste in comuni vicini appartenenti ad articolazioni della stessa Istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni vicini appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.
- **Potranno comunque essere abbinare ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della **facile raggiungibilità**, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.**

Si consiglia inoltre di costituire il maggior numero possibile di cattedre esterne, consentito dall'applicazione dei criteri sopra riportati, in modo da limitare il numero degli spezzoni isolati.

SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Come è noto alle SS.LL., l'art. 1, comma 4 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario quelli che raggiungono l'orario di cattedra), sono "restituite" ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola in possesso di abilitazione nel seguente ordine:

- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino al limite delle 24 ore settimanali;
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

Pertanto tali ore, come già precisato, non devono dar parte del piano delle disponibilità provinciali da ricoprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI

A) Part-time

In sede di convocazione presso le scuole "polo", agli aspiranti interessati a costituire un rapporto di lavoro part-time sarà consentito:

- Scegliere uno o più spezzoni residui superiori alle 6 ore;
- Scegliere una sola parte di cattedra orario esterna, senza possibilità di modificare la consistenza oraria del singolo spezzone (ad esempio: cattedra orario esterna composta da 12 ore + 6 ore, sarà possibile scegliere uno dei due spezzoni e non ad esempio 10 ore)

Le ore che residuano da tale ultima operazione, se superiori a 6, si aggiungono alle altre disponibilità provinciali.

Se invece sono inferiori a 6, devono ovviamente essere "restituite" al Dirigente Scolastico che le coprirà secondo la procedura già precedentemente illustrata.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

I docenti interessati al part-time non possono comunque richiedere di spezzare una cattedra/posto interno, tenuto conto di quanto precisato dall'art. 39, comma 3, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.

Qualora l'aspirante interessato al part-time scelga una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2009, ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2009 in quanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 3.5.1999 n. 124 e dell'art. 1 comma 1 del D.M. n. 131 del 13.6.2007, lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante.

Le ore che residuano da tale operazione, se superiori a 6, si aggiungono alle altre disponibilità provinciali; se pari o inferiori a 6 saranno invece restituite al competente Dirigente Scolastico.

I predetti spezzoni, residuati dal part-time, essendo disponibili solo di fatto e non di diritto, dovranno invece essere coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30.6.2009)

(Ad esempio: cattedra orario esterna, vacante e disponibile fino al 31.8.2009, composta da 9 ore + 9 ore: l'aspirante che sceglie di stipulare un contratto part-time per 9 ore, ha diritto al contratto fino al 31.8.2009. L'aspirante che invece sceglie le rimanenti 9 ore, dovrà stipulare un contratto fino al 30.6.2009)

B) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni

Gli aspiranti possono scegliere, oltre alle cattedre intere,:

- un singolo spezzone;
- abbinare 2 o più spezzoni residui, superiori alle 6 ore e non costituenti cattedra;
- modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra, già proposti da codesti uffici.

Nelle ultime due ipotesi devono essere tenuti in considerazione i criteri fissati dall'art. 4, comma 2, del Regolamento (massimo tre sedi scolastiche, due comuni e criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto).

Non è consentito, invece, modificare le cattedre orario esterne tranne che nel caso indicato alla lettera A) (part-time).

DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI - IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI

Si richiama l'attenzione su quanto precisato all'art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 in base al quale l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, secondo le disposizioni di cui all'art.4 del D.M. citato, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

Riconvocazione ai sensi art. 3, comma 5 D.M. n. 131 del 13.6.2007.

L'art. 3, 5° comma, del D.M. citato, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2009, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2009, per il medesimo o diverso insegnamento.

Completamento d'orario

Come già evidenziato più sopra, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 131/07, gli aspiranti cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, hanno titolo al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre. Tali aspiranti devono pertanto essere riconvocati, in caso di disponibilità successive, solo qualora, come precisato dal citato articolo 4, la scelta di un posto ad orario ridotto sia stata causata dall'assenza di posti interi.

OBBLIGO ACCETTAZIONE POSTI SOSTEGNO ASPIRANTI ABILITATI/SPECIALIZZATI TRAMITE CORSI SPECIALI D.M. 9/2/2005 N. 21

Si rammenta che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni diversamente abili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

^^^^^^

CONFERIMENTO SUPPLENZE PERSONALE A.T.A

A) Costituzione rapporti di lavoro part-time

Si ricorda che l'art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Premesso quanto sopra, gli aspiranti, in sede di convocazione, potranno scegliere di stipulare il contratto a tempo determinato ad orario parziale, anche disaggregando posti interi, nel rispetto comunque della disciplina contenuta nell'art. 58 del CCNL del 29.11.2007.

B) Costituzione posti interi derivanti da part-time.

La C.M. prot. 12510 del 25.07.2008 prevede, analogamente ai precedenti anni scolastici, la possibilità di costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da PART-TIME.

Nel merito si confermano sostanzialmente le indicazioni fornite lo scorso anno scolastico per l'abbinamento di più part-time, e cioè:

- abbinamenti proposti dall'USP.;
- prioritariamente all'interno della stessa istituzione scolastica;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della scuola

- tra non più di due scuole;
- secondo il criterio della facile raggiungibilità da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.

Fermi restando i criteri sopra enunciati, si suggerisce inoltre di valutare, se ciò risulta possibile in considerazione dei tempi ristrettissimi a disposizione, anche l'applicazione dei seguenti criteri:

- abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale);
- abbinare preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di istituzione scolastica.

^^^^^^

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota, anche mediante pubblicazione nei rispettivi siti web, nonché di portarla a conoscenza dei Dirigenti Scolastici delle Scuole "Polo".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo